

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno  Numero  Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena detentiva+pecuniaria   
  Pena pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costruita parte civile  
 Altri elementi

Quantum

- 1\* Grado   
 2\* Grado   
 precedente cassazione   
 Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Ai comandi dell'autobetoniera che alimentava la tramoggia dell'autopompa ed circa un metro dal bordo di un solaio in calcestruzzo armato in costruzione, nel mentre erano in corso le operazioni del getto delle travi e del getto di completamento sopra le lastre prefabbricate disposte sulla puntellatura, veniva copito dal crollo del manufatto.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

## Principio di diritto

I principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa il ruolo, i compiti e le responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sono ben compendati nell'arresto costituito da Sez. 4, n. 27165 del 24/5/2016, Battisti, Rv. 267735, il cui dictum va qui ribadito, e tutta la giurisprudenza successiva (Sez. 4, n. 45853 del 13/9/2017 Revello, Rv. 270991, Sez. 4, n. 2293 del 19/11/2020 dep. 2021, Vasa, Rv.280695).

In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori – è stato più volte precisato- oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art.92 del D.Lgs. 91 del 2008, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto dall'art. 92, lett. f), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Ritiene il Collegio che vada nuovamente specificato quello che è il ruolo del coordinatore per l'esecuzione, cui fa carico, fatto eccezione che per il caso limite di cui alla lettera f) dell'art. 92 d.lgs. 51/08, che nel caso in esame non risulta contestato, la sola gestione del rischio interferenziale.

Questa Corte di legittimità, con una serie di sentenze concordanti (17631/2009, 38002/2008, 24010/2004, 39869/2004) ha stabilito una responsabilità del coordinatore per l'esecuzione in quanto garante della sicurezza dei lavoratori nel cantiere ed ha specificato che si tratta di una posizione di garanzia che si affianca, in modo autonomo e indipendente, a quella del datore di lavoro e del committente. Tuttavia, va qui ulteriormente precisato che il coordinatore per l'esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale. Importante snodo, ad avviso del Collegio, è tuttavia la sentenza n.18149 del 21.4.2010, Celli e altro, rv. 247536, pur se relativa ad un fatto commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008 e del d.lgs. n. 106 del 2009, ove si ribadiva che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 d.lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto).

Una riprova verrebbe -secondo il condivisibile dictum di quella sentenza- dal fatto che il coordinatore proceda per atti formali: contestazione scritta alle imprese delle irregolarità riscontrate e segnalazione al committente di dette irregolarità.

Solo in caso di imminente e grave pericolo direttamente riscontrato gli è consentito di sospendere immediatamente i lavori.

Pertanto, il coordinatore ha solo un ruolo di vigilanza in merito allo svolgimento generale delle lavorazioni e non è obbligato ad effettuare quella stringente vigilanza, momento per momento, che compete al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

Solo qualora l'infortunio sia riconducibile a carenze organizzative generali di immediata percettibilità sarà dunque configurabile anche la responsabilità del coordinatore; la conseguenza è che non è richiesta la sua continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo.

Il caso della sentenza 18149/2010 riguardava un lavoratore che era caduto nel vuoto. Questa Corte ha rilevato come il rischio di caduta implicasse l'uso delle cinture di sicurezza, ma l'obbligo di vigilanza da parte del coordinatore comportava solo il controllo sulla esistenza in cantiere delle cinture di sicurezza e sulla previsione della loro utilizzazione in quella lavorazione. E non sul fatto che il singolo lavoratore se ne servisse realmente in quella specifica situazione.

In un recente arresto (Sez. 4, n. 24915 del 10/6/2021, Paletti, Rv. 281489), in un caso molto simile a quello in esame, ribadito il principio che, in tema di infortuni sul lavoro, la funzione di alta vigilanza che grava sul coordinatore per la sicurezza - che si esplica prevalentemente mediante procedure e non poteri doveri di intervento immediato - riguarda la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, e non anche il puntuale controllo delle singole lavorazioni, demandato ad altre figure (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il reato di omicidio colposo di un

lavoratore travolto dal crollo di un solaio durante la sua demolizione, effettuata in contrasto con quanto progettato, senza spiegare perché tale lavorazione fosse riconducibile al rischio interferenziale e perché egli potesse e dovesse essere a conoscenza di tale demolizione.

La sentenza impugnata attribuisce al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione compiti di controllo (la verifica della corretta attuazione delle procedure di getto del calcestruzzo) che non gli sono propri, non rientrando con tutta evidenza gli stessi nel compito di "generale vigilanza sulla configurazione delle lavorazioni" che è affidata al coordinatore.

Gli si attribuiscono, in altri termini, attività che non sono proprie di questa figura, come il rapporto diretto con le maestranze ovvero una minuziosa ingerenza nella gestione giornaliera del cantiere.

La norma di riferimento circa il ruolo e i compiti del CSE è l'art. 92 del d.lgs. 81/98 e succ. modif. (Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori). Dunque, con riferimento alle attività lavorative svolte in un cantiere edile, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto gli spettano compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. (così sez. 4, n.44977 del 12.6.2013, Lorenzi ed altro, rv. 257167).

In particolare - si è condivisibilmente sottolineato (Sez. 4, n. 37597 del 5.6.2015, Giambertone, non mass.) che il controllo sul rispetto delle previsioni del piano non può essere meramente formale, ma va svolto in concreto, secondo modalità che derivano dalla conformazione delle lavorazioni.

Essenziale è che alla previsione della cautela segua un'attività di verifica della sua attuazione, che compete alle imprese esecutrici. Attività di verifica che tuttavia non può significare presenza quotidiana nel cantiere ma, appunto, presenza nei momenti delle lavorazioni tipici rispetto alla funzione di controllo.

L'alta vigilanza della quale fa menzione la giurisprudenza di questa Corte, lungi dal poter essere interpretata come una sorta di contrazione della posizione di garanzia indica piuttosto il modo in cui vanno adempiuti i doveri tipici. Mentre le figure operative sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto lo ha solo quando constatati direttamente gravi pericoli (art. 92, co. 1 lett. f) dlgs. n.81/2008).

L'obbligo di cui alla lettera f) è particolarmente importante, perché è norma di chiusura che, eccezionalmente, individua la posizione di garanzia del CSE nel potere-dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose, il che implica anche la necessità legale di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose.

Per il resto, il coordinatore per l'esecuzione, identifica momenti tipici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse l'attuazione dei piani 'attraverso la mediazione dei datori esecutori'. Certo non può esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicito e previsto; ma anche queste azioni di verifica non possono essere quotidiane ed hanno una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettate dalle necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie). Parallelamente, l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare i segni di una presenza diurna, ma le tracce di azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale.

#### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

#### Dispositivo

Annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata nei confronti di M.A., perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla agli effetti civili la medesima sentenza nei confronti del M.A., con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile il ricorso di G.A., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

#### Note

*I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.*